

Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia 136 I
96100 Siracusa (SR)

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Istanza di riassunzione del processo civile n. 1578/2019 RG

Con istanza ex art.151 cpc per la notifica ai controinteressati

Con domanda cautelare ex art. 700 cpc

Per: FILIPPESI TIZIANA, nata a Noto il 8/05/1976 e residente a Rosolini in via La Ciura 19 CF LPTZN76E48H574R e **ZOCCO LOREDANA**, nata a Rosolini il 15/01/1972 e residente a Rosolini in via Canova 34 CF ZCCLDN72A55H574F1/08/1976 elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa Panagia 136 I presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in calce (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) **Ricorrente**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA SIRACUSA** in persona del legale rappresentante pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA RAGUSA** in persona del legale rappresentante pro tempore **Resistenti**

E NEI CONFRONTI DI

DOCENTI inseriti nei bollettini resi dagli Ambiti Territoriali per le provincie di Ragusa e Siracusa con punteggio inferiore rispetto alle ricorrenti recanti i trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), ANNO SCOLASTICO 2016/2017, per SCUOLA PRIMARIA che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dalla ricorrente: SICILIA AMBITO SIRACUSA E RAGUSA , ovvero in subordine e ordine di preferenza espressa in domanda SICILIA, ossia di tutti i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che hanno partecipato alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale della SICILIA e a tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito che hanno partecipato alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 del detto contratto con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto ad ottenere con priorità il movimento interprovinciale di mobilità straordinaria negli ambiti della Regione Siciliana, a fronte dell'illegittimo ed ingiusto accantonamento di posti a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2016/2017 e assunti da graduatoria di merito del concorso generale del 2012 e DOCENTI con punteggio inferiore rispetto al ricorrente fase B e C da GAE e senza precedenze e

DOCENTI senza distinzione di fasi e senza precedenze che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dalla ricorrente presso l'Ambito Provincia di SIRACUSA e Ragusa anno 2016/2017 mobilità interprovinciale

PREMESSO

che con ricorso iscritto al n. 1578/2019 rg iscritto il 02/05/2019 gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il MIUR esponendo quanto significato nel predetto atto che qui integralmente si trascrive:

FATTO

Le ricorrenti sono docenti di ruolo scuola primaria assunte in data anteriore all'a.s. 2014/2015 con contratto del 1/09/2014 e idoneità conseguita a seguito di superamento di concorso pubblico ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza con sede di titolarità Lombardia IC via Don Milani Cernusco SN Milano, attualmente in servizio nella provincia di Siracusa per avere ottenuto l'assegnazione provvisoria a.s. 2018/2019.

Presentavano domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 alla Fase B dell'art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016, essendo stata assunta in data anteriore all'a.s. 2014/2015.

La predetta fase B rientra nell'ambito della mobilità straordinaria disposta dall'art. 108 della L. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili negli ambiti provinciali nazionali.

La domanda veniva convalidata dal sistema e venivano attribuiti alle ricorrenti i seguenti punteggi:

FILIPPESI TIZIANA a.s. 2016/2017 punti 42 punteggio base e punteggio di ricongiunzione al coniuge
punti 6

ZOCCO LOREDANA a.s. 2016/2017 punti 51 punteggio base e punteggio di ricongiunzione al coniuge
punti 6

Le ricorrenti, volendosi ricongiungere al proprio nucleo familiare residente nella regione Siciliana, indicavano quale possibile sede, tutti gli ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza del proprio nucleo familiare, ovvero Siracusa e Ragusa

Ad esito delle operazioni di mobilità, le ricorrenti non ottenevano il trasferimento, presentavano, pertanto, domanda di assegnazione provvisoria, con esito positivo.

In pari data venivano pubblicati i bollettini dei movimenti nei vari ambiti provinciali della Regione Siciliana, e dagli stessi si rileva che numerosi insegnanti, nonostante fossero in possesso di un punteggio notevolmente inferiore rispetto a quello posseduto dall'odierna ricorrente, abbiano ottenuto il movimento per mobilità in uno degli ambiti delle provincie della Regione Siciliana.

-1-

Nella provincia di Siracusa risultavano disponibili numerosi posti per il trasferimento e venivano ivi trasferiti altri docenti, di cui alcuni con punteggio inferiore a quello della ricorrente nonché senza la

precedenza dovuta alla stessa in ragione dell'assistenza prestata al familiare portatore di handicap, come da elenco allegato che qui si intende integralmente riportato e trascritto. La stessa, infatti, avrebbe avuto diritto al trasferimento nella propria Fase in ragione del punteggio posseduto

-2-

A prescindere dalla circostanza che le graduatorie sono state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo risulta sconosciuto e che ha subito critiche a livello nazionale per palese violazione del principio di trasparenza, si rileva che il mancato ottenimento del movimento per mobilità in capo all'odierna ricorrente è attribuibile esclusivamente all'illegittima previsione dell'art. 2 del CCNI dell'8 aprile 2016.

In particolare, tale articolo in esplicita e diretta violazione del comma 108 dell'articolo unico della L. 107/2015, che destinava tutti i posti dell'organico dell'autonomia alla mobilità per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto invece un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di nomina provvisoria a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016, assunti dalla c.d. "graduatoria di merito".

Tale palese illegittimità ha dato luogo ad una grave ingiustizia, in ragione della quale docenti, come la ricorrente, in possesso di un notevole punteggio si sono visti scavalcare da docenti con punteggi minimi ed irrisori.

DIRITTO

motivo -1-

Il trasferimento della docente presso l'Ambito Lombardia, diverso da quello indicato nelle preferenze, lontano dal Comune di residenza, senza rispetto del punteggio posseduto ha comportato l'assegnazione dei posti disponibili a docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, in violazione dei criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola. Infatti, alla ricorrente doveva esserle attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda. L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa. In merito si ricorda Tribunale di Trani, ordinanza emessa nel ricorso 5890/2016 RG secondo cui "Tale condotta amministrativa determina una carenza di istruttoria e l'illegittimità per disparità di trattamento, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ella PA art.97 Cost, oltre all'art.1 co 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata alll.'O.M.) e dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 8/04/2016 e

dell'O.M. n.241/2016 nonché dell'art.28 co 1 DPR 487/1994. Pertanto, sussiste la “violazione del principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” e il “malfunzionamento dell'algoritmo poiché i docenti non sono stati trasferiti nell'ambito indicato, in cui invece sono stati trasferiti colleghi con minor punteggio partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna precedenza prevista nel CCNL”.

L'individuazione della sede di trasferimento della ricorrente presso una sede di lavoro non solo differente da quella di prima assunzione, ma anche ubicata in una Regione totalmente diversa della nazione lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della ricorrente.

Infatti, l'individuazione della sede del trasferimento è avvenuta in base ad una procedura che non ha consentito alla ricorrente né consente ad alcun soggetto differente dal MIUR la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione ai candidati dei punteggi e delle precedenze l'osservanza delle preferenze espresse dai candidati secondo la disciplina prestabilita. Dal bollettino dei movimenti del MIUR pubblicato al termine della procedura di mobilità non è dato evincere o verificare nessun dato circa le modalità di attribuzione delle sedi sulla base delle domande presentate dai candidati.

Inoltre, l'assegnazione delle sedi è stata effettuata mediante un “algoritmo” fallace ed erroneo che ha prodotto su tutto il territorio nazionale risultati abnormi, contraddittori ed irregolari. Di tali circostanze si è avuta conoscenza pubblica anche in comunicati ufficiali dello stesso Ministero.

Tant'è che lo stesso MIUR ha predisposto una fase conciliativa al fine di addivenire alla soluzione transattiva delle operazioni errate, ove possibile, richiedendo ai docenti di presentare una istanza di tentativo di conciliazione, soggetta poi al vaglio della PA al termine delle operazioni di mobilità.

La procedura di mobilità è pertanto errata e conseguentemente la ricorrente ha il diritto, in applicazione alla normativa specifica di essere trasferita in una sede compresa negli ambiti indicati in domanda in Sicilia, nel rispetto del punteggio dichiarato e posseduto.

motivo -2-

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 E COMMA 196 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAPPORTO TRA LE FONTI DEL DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2 D.LGS 30.03.2011 N. 165 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE 4.03.2009 N. 15 .

Come già esposto, la ricorrente lamenta il mancato ottenimento del movimento per mobilità a causa dell'illegittimo ed ingiusto accantonamento di posti a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016 e assunti da graduatoria di merito del concorso del 2012.

Nella fattispecie in discussione vi è stato una evidente violazione del comma 108 dell'art. 1 (unico)

della L. n. 107/2015 da parte dell'art. 5 2 comma 3 del CCNI dell'8 aprile 2016, contratto che – giusta OM n. 141/2016 - disciplina concretamente le diverse fasi della mobilità e che ha introdotto il sopra descritto illegittimo accantonamento dei posti per la sopra detta categoria.

Ed invero, il detto comma 108 dell'art. unico della L. n. 107/2015 testualmente recita: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale."

Il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorchè destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi (naturalmente) compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo in secondo tempo (inciso "successivamente", sopra riportato) la legge consente il "posizionamento" nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a t.i. nelle "fasi b) e c) del "piano straordinario di assunzioni".

L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità, invece, in palese violazione a tale precipua disposizione, così recita: "I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria...".

Appare macroscopicamente evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

Infatti, in applicazione di tale distorto ed illegittimo meccanismo, in ogni ambito provinciale ricompreso nella Regione Siciliana sono stati accantonati e dunque illegittimamente sottratti alla mobilità per i docenti assunti entro l'a.s. 2015/2016.

Nessun dubbio, poi, che a tale "fase b" della mobilità possano partecipare (ma, come visto, in base a norma primaria, solo successivamente) gli assunti da graduatorie di merito (id est: concorsuali) nella fasi b) e c) del detto "piano straordinario assunzioni", giacchè gli assunti da graduatorie di merito nelle

“fasi 0) ed a)” del “piano straordinario” hanno già avuta la loro sede assegnata con la c.d. “fase a)” della procedura di mobilità di cui si discute (cfr. art. 6 del CCNI 8 aprile 2016).

In materia di rapporti tra le fonti di disciplina del pubblico impiego privatizzato, occorre sottolineare, per quel che qui ci occupa ed al fine di ulteriormente dimostrare l’illegittimo “accantonamento”, il rapporto attuale tra fonte primaria e contrattazione collettiva.

In linea generale, l’art. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 (c.d. legge Brunetta) con una disposizione di rango immediatamente precettivo, ha “invertito” la regola di cui al vecchio testo dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs 165 del 2001: la facoltà di deroga da parte della contrattazione collettiva rispetto alle fonti unilaterali è consentita solo ed esclusivamente allorchè sia la stessa legge (fonte primaria) ad attribuire espressamente alle fonti contrattuali tale potere derogatorio. Difatti, il nuovo testo dell’art. 2, comma 2 del T.U.P.I. così recita: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».

Quindi, in virtù di tale lampante indicazione ed atteso che nessuna deroga in tal senso è prevista dalla legge n. 107/2015, l’art. 3 comma 2 del CCNI deve essere considerato improduttivo di effetti già in relazione alle disposizioni generali di legge che disciplinano i rapporti tra le dette fonti del diritto.

La stessa disposizione primaria in questione espressamente vieta che la contrattazione collettiva possa introdurre regole modificative di quanto in essa stessa indicato e prescritto, difatti il comma 196 dell’art. unico della L. n. 107/2015 espressamente dispone che “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Ne deriva che anche ai sensi dell’art. 1418 comma 3 C.C., tale disposizione del CCNI (art. 2 comma 3) è nulla e, come tale, deve essere disapplicata.

Di conseguenza occorre che Codesto Tribunale ordini agli organi competenti di riformulare le graduatorie della mobilità senza considerare il preventivo accantonamento degli assunti in fase b e c dalle graduatorie di merito.

La ricorrente, in virtù del suo punteggio, non può che rientrare in uno degli ambiti della regione siciliana per cui aveva proposto domanda e tra questi nell’ambito di residenza della Provincia di Catania e Siracusa, per il quale vi è anche ulteriore punteggio per ricongiungimento familiare.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

La illegittima previsione dell’art. 2 comma 3 del CCNI viola altresì, sotto un profilo più generale, gli artt. 3, 4 e 97 cost. e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell’art. 1418 comma 1 CC, per violazione di norme imperative.

Ed invero, la previsione dell’accantonamento dei posti a scapito dei docenti entrati di ruolo entro l’a.s.

2014/2015, ha violato le seguenti norme imperative di rango costituzionale:

- l'art. 3 cost., in quanto vi è stata una palese disparità di trattamento tra coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in particolare gli assunti, dalle graduatorie del concorso del 2012, nell'anno scolastico 2015/2016 attraverso la fase B e C del piano straordinario delle assunzioni ex L. 107/2015, hanno avuto accantonati ai fini della mobilità i posti all'interno dell'ambito di prima assegnazione nonostante l'attribuzione della prima sede sia solo provvisoria;

- l'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli;

- l'art. 97 cost. che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento. Sotto tale profilo va evidenziato come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza e numerosi titoli di specializzazione e perfezionamento, si sia vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016, quindi con un solo anno di servizio.

In poche parole l'accantonamento dei posti ha sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost.

Infatti, l'accesso alla mobilità è stato disposto a favore di candidati meno meritevoli in violazione del principio di buon andamento della P.A.

Del resto in nessuna disposizione della L. 107/2015 è prevista la possibilità di accantonare posti a favore del personale assunto nell'a.s. 2015/2016 in ragione del piano straordinario delle assunzioni.

Il principio che emerge in modo chiaro ed evidente dalla lettera dell'art. 108 L. 107/2015 e che alla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 partecipino dapprima tutti gli assunti di ruolo entro il 2014/2015 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia e successivamente, ove vi dovessero essere ulteriori posti vacanti, anche coloro che sono stati assunti nell'a.s. 2015/2016.

Tale specificazione normativa assume, altresì, valenza in considerazione che si tratta di una mobilità straordinaria – in deroga al triennio obbligatorio di permanenza nella provincia – che si applica anche a coloro che – come la ricorrente – pur essendo di ruolo ed assegnata a Torino da oltre tre anni (sin dall'a.s. 2012/2013), non hanno partecipato – perché non bandita – ad alcuna mobilità ordinaria. Appare dunque pertinente e logica la regola introdotta dal comma 108 più volte citato, quella per cui l'assegnazione sui posti vacanti va prioritariamente – a chi è stato assunto prima dell'a.s. 2014/2015 e solo dopo, se dovessero residuare posti, agli altri assunti (nelle varie fasi) in base alla c.d. “legge Renzi”.

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA.

Si rileva, inoltre, il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per mobilità della scuola primaria riportati nei bollettini resi dai

diversi ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di trasparenza dell'algoritmo non consente di comprendere per quali ragioni la ricorrente nonostante abbia fatto domanda di mobilità per tutti gli ambiti della Regione Siciliana, ben 28 ambiti per i quali vi erano circa 5000 posti vacanti, non sia riuscita ad ottenere il trasferimento nonostante invece lo stesso sia stato ottenuto da insegnanti con punteggi molto inferiori di quello posseduto dalla ricorrente, con ciò violando il principio di merito ex art. 97 cost.

Dallo stesso Bollettino riportato in via esemplificativa tra i documenti allegati, non è dato riscontrare alcun criterio né alcuna indicazione circa i soggetti – non da “trasferimento interprovinciale” – che hanno ottenuto la mobilità pur avendo punteggi ben inferiori a quello della ricorrente.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI: ART.6 CCNI MOBILITA' SCUOLA 8/04/2016 - ART. 1 COMMA 108 L 107/2015 (ASSEGNAZIONE SULLA BASE DELLA TABELLA DI VICINANZA ALLEGATA ALL.'O.M.), O.M. N.241/2016, ART. 28 COMMA 1 DPR 487/1994 E ART. 10 CCNL SCUOLA

In ogni caso, a volere ritenere in subordine legittima la procedura, il mancato trasferimento è operato in violazione delle fasi indicate nella procedura. Infatti, i docenti poiché assunti in ruolo prima dle 2014/2015 avrebbero dovuto aspirare con precedenza temporale al trasferimento sui posti disponibili rispetto alle ulteriori fasi dei docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 Legge 107 c.d

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di trasferimento non ha tenuto conto dell'ordine di applicazioni delle fasi, assegnando le sedi disponibili negli ambiti Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente, a docenti con punteggio inferiore e di alte fasi.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di “*mobilità straordinaria*” cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare. In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

FASE – A (articolata in tre sotto fasi)

1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.

2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE – B (articolata in tre sotto fasi)

1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.

2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE – C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

FASE – D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di mobilità).

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015 rientra nella fase A ele doveva essere attribuito in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda con precedenza rispetto alle altre fasi.

L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa e di fasi successive**

Pertanto la ricorrente, con la pubblicazione dei bollettini recanti i trasferimenti nella Regione Sicilia si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti aventi **punteggio inferiore e quindi minor merito del suo e di fasi successive.**

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di

tali movimenti.

V. DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA PREFERENZA MANIFESTATA IN BASE AL PUNTEGGIO: VIOLAZIONE DI LEGGE: L. 107/2015; O.M 2016 SULLA MOBILITÀ; C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ 2016/2017: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE ART. 3 COST. – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRORE PALESE E MACROSCOPICO.

Risulta nella fattispecie comunque violata anche la normativa elementare del corretto agire della PA.

Infatti, al PA ha operato senza rispettare i principi fissati dall'OM mobilità e dal CCNI emesso, così appalesando la violazione di norme di legge, e la violazione dell'art.97 Cost che impone alla PA di agire con correttezza, efficienza ed economicità.

Inoltre, il mancato rispetto dei punteggi e preferenze dei candidati ha determinato la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost concretando una inammissibile disparità di trattamento, censurabile dal Giudice del lavoro a tutela del diritto soggettivo al lavoro del ricorrente.

Infine, l'agire della PA è stato palesemente in contrasto con la legge 241/90 e ss.m..i. in quanto non si è avuta trasparenza sugli atti e le procedure adottate.

VI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA PA – COMPROVATA FALLACITÀ ED ERRONEITÀ DELL'ALGORITMO UTILIZZATO DAL MIUR ED ASSENZA DI VERIFICA DEI RISULTATI DEL PREDETTO ALGORITMO SIA IN MERITO AI PUNTEGGI CHE ALLE PREFERENZE – ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO.

L'individuazione della sede di trasferimento della ricorrente presso una sede di lavoro non solo differente da quella di prima assunzione, ma anche ubicata in una Regione totalmente diversa della nazione lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della ricorrente.

Infatti, l'individuazione della sede del trasferimento è avvenuta in base ad una procedura che non ha consentito alla ricorrente né consente ad alcun soggetto differente dal MIUR la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione ai candidati dei punteggi e delle precedenzae l'osservanza delle preferenze espresse dai candidati secondo la disciplina prestabilita. Dal bollettino dei movimenti del MIUR pubblicato al termine della procedura di mobilità non è dato evincere o verificare nessun dato circa le modalità di attribuzione delle sedi sulla base delle domande presentate dai candidati.

Inoltre, l'assegnazione delle sedi è stata effettuata mediante un **“algoritmo”** fallace ed erroneo che ha prodotto su tutto il territorio nazionale risultati anormali, contraddittori ed irregolari. Di tali circostanze si è avuta conoscenza pubblica anche in comunicati ufficiali dello stesso Ministero.

Tant'è che lo stesso MIUR ha predisposto una fase conciliativa al fine di addivenire alla soluzione transattiva delle operazioni errate, ove possibile, richiedendo ai docenti di presentare una istanza di

tentativo di conciliazione, soggetta poi al vaglio della PA al termine delle operazioni di mobilità.

La procedura di mobilità è pertanto errata e conseguentemente la ricorrente ha il diritto, in applicazione alla normativa specifica di essere trasferita in una sede compresa negli ambiti indicati in domanda in Sicilia, nel rispetto del punteggio dichiarato e posseduto.

VII. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA LEGISLATIVA SCOLASTICA IN RELAZIONE AL MOVIMENTO DEI DOCENTI DELLA FASE B1 CHE RPECEDE I MOVIMENTI DELLE FASI C E D

Per meglio chiarire i motivi di diritto del presente ricorso in ordine alle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 si rileva che la “buona scuola” ha cercato di favorire la mobilità dei docenti , soprattutto immessi in ruolo fino al 2014/2017 con un piano straordinario di mobilità scandito per fasi disciplinate dall’art. 6 CCNI 8/04/2016. L’art. 6 nel regolamentare le operazioni di mobilità distingue varie fasi al fine di privilegiare prioritariamente i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2014/2015 e differenziarli da quelli immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016. Così anche l’art. 1 comma 108 della Legge 107/2015. Pertanto, i movimenti dei docenti immessi in ruolo con la legge 107/2015 devono svolgersi solo dopo le operazioni di mobilità territoriale riguardanti i docenti già assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015, con conseguente precedenza dei docenti di cui alla fase B nei movimenti rispetto a quelli delle fasi successive.

Ed invece , nel caso de quo, i ricorrenti delle fasi successive C e D hanno trovato collocamento nella provincia di Siracusa rispetto alla ricorrente fase B non trasferita in Sicilia e illegittimamente assegnata ad una sede lontana dalla regione Sicilia.

I docenti non avrebbero potuto ottenere il trasferimento in luogo della ricorrente proprio perché appartenenti a fasi successive e immessi in ruolo con la legge 107 dopo il 2015. In merito la Giurisprudenza ha accolto le motivazioni di ricorso in casi analoghi con sentenza del Tribunale di Monza n.518/2016, Tribunale di Siracusa 905/2017.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché

PIACCIA

Accogliere il ricorso e per l’effetto: **A** Ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trasferimento per mobilità per gli aa.ss. 2016/2017, ovvero 2017/2018 ovvero 2018/2019 nella scuola primaria su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia ricompresi nell’ambito della provincia di Ragusa e Siracusa (ovvero nell’ambito di un’altra provincia della Regione Siciliana come indicato in domanda), con conseguente disapplicazione delle disposizioni del CCNI che prevedono l’accantonamento dei posti a favore degli insegnanti assunti nell’anno 2015/2016 nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori; **B** Ritenere e dichiarare il diritto della

ricorrente ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità straordinaria della Regione siciliana per la Scuola Primaria ed, in particolare, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Ragusa e Siracusa (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana) **C** accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego del trasferimento richiesto dalla ricorrente e dei bollettini della Regione Sicilia nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione della stessa nella Regione **SICILIA AMBITOSIRACUSA E RAGUSA come espressi in domanda** in ordine di preferenza in base al punteggio indicato ordinanda alla PA l'adozione dei atti conseguenti e necessari; **D.** condannare la PA al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di **€ 5000,00** ovvero in quella ritenuta congrua in via equitativa dal Giudice.

Con ogni consequenziale statuizione per la tutela del diritto invocato.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore

In via istruttoria: Stante il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'algoritmo e delle modalità di funzionamento in base al quale sono stati resi i bollettini dei trasferimenti. Con riserva di ulteriormente dedurre e provare a prova contraria.

Ai sensi del "T.U. Spese di Giustizia", l'importo del contributo unificato, in ragione del valore DI € 5000,00 ammonta ad € 49,00.

Si producono per ciascuna ricorrente: 1. Domanda con allegati; 2. Elenchi Siracusa e Catania; 3. Domanda assegnazione provvisoria A.S. 2018/2019, 4 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Siracusa, 24/04/2019

Avv. Giuseppina Rizza

che parte resistente proponeva appello innanzi alla Corte di Catania sezione lavoro iscritto al n. 1158/2021 RG censurando la sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in via principale

che con sentenza n. 976/2022 depositata il 19/07/2022 la Corte di Appello dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 101 e 354 c.p.c., per essere stata pronunciata in difetto di partecipazione dei litisconsorti necessari indicati dalla stessa appellata, ritenendo errata la mancata autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. richiesta dalla stessa da parte del Giudice di primo grado, e rimette le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Siracusa con il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;

che nel rito del lavoro, il difetto di integrità del contraddittorio rappresenta un vizio della vocatio in ius e la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt.353 e 354 cpc, ne abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa dallo stesso, implica la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio

che è interesse delle ricorrenti riassumere il processo ricorrendone le condizioni di legge

che medio tempore le ricorrenti, in esecuzione della sentenza hanno ottenuto il trasferimento e la titolarità presso l'Ambito Provinciale di Siracusa

DOMANDA CAUTELARE

Nelle more del Giudizio, l'eventuale esecuzione della sentenza di appello produrrebbe effetti sulla titolarità acquisita su sede in provincia di Siracusa già dalla data di emissione della sentenza di primo grado del 6/04/2021, ed alle ricorrenti deriverebbe un grave ed irreparabile danno idoneo a richiedere ed ottenere una misura cautelare.

Sussistono i requisiti di legge: il *fumus boni iuris* è nell'evidenza dei motivi di diritto sopra esposti e nelle motivazioni della sentenza di primo grado già emessa da questo Tribunale che ha concretato, correttamente e compiutamente, la fondatezza della domanda delle ricorrenti. Si ritiene infatti che le premesse in fatto e le osservazioni in diritto circa le ripetute violazioni a norme poste in essere nel caso in esame e riconosciute dal giudice di primo grado dimostrino ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità che il ricorso sia accolto nella successiva fase di merito.

Il *periculum in mora*, rileva dalla natura del pregiudizio subito che è imminente ed irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post) ed è palesato dai seguenti motivi: 1. Grave pregiudizio per la propria famiglia che vede minata la serenità acquisita con la sentenza di primo grado, oggetto di sentenza della corte di appello; 2. Perdita della titolarità su trasferimento ambito provinciale Siracusa. 3. Pregiudizio personale e professionale irreparabile determinato dalla irragionevole blocco dell'attività professionale per la quale la ricorrente ha maturato continuità presso la sede di servizio della provincia di Siracusa, per la durata del giudizio di merito. D'altronde la continuità lavorativa, così come la tutela della professionalità, attraverso l'obbligo di formazione e la mobilità professionale, sono espressamente previsti, tutelati e disciplinati dalla normativa scolastica, primo tra tutti il Testo Unico della Scuola, nonché dai CCNL di categoria e dai relativi CCNI applicativi. Basti richiamare ex multis, ordinanza emessa nel procedimento n.673/2010 RG dal Tribunale di Pistoia; nel procedimento n.731/2010 RG dal Tribunale di Ragusa, secondo cui "Va ritenuto altresì sussistente* il periculum atteso che, come allegato da parte ricorrente, l'anticipata cessazione dall'attività lavorativa determina il venir meno della complessiva situazione di vita legata allo stato di lavoratore implicante non soltanto il godimento del relativo trattamento economico ma soprattutto la possibilità all'evidenza insuscettibile di ristoro per equivalente di estrinsecare la propria personalità e sviluppare la propria professionalità nell'ambito delle relazioni sociali e professionali normalmente correlate all'attività lavorativa"; ex multis procedimento n.2575/2010 dal Tribunale di Arezzo, procedimento n.1472/2010 Tribunale di Livorno e procedimento n. 530/2010 dal Tribunale di Agrigento. Ultima, ma non per importanza, la recente ordinanza emessa il 9/12/2021 RG 1522/2021, in materia analoga dal Tribunale di Siracusa

Tanto premesso e considerato, le ricorrenti come sopra domiciliate rappresentate e difese

CHIEDONO

che la S.V.III.ma voglia fissare l'udienza in cui il processo sopra indicato deve proseguire. Previa

autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati come da istanza che seuge, affinché siano accolte le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE:

A Ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trasferimento per mobilità per gli aa.ss. 2016/2017, ovvero 2017/2018 ovvero 2018/2019 nella scuola primaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Ragusa e Siracusa (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana come indicato in domanda), con conseguente disapplicazione delle disposizioni del CCNI che prevedono l'accantonamento dei posti a favore degli insegnanti assunti nell'anno 2015/2016 nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori; **B** Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità straordinaria della Regione siciliana per la Scuola Primaria ed, in particolare, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Ragusa e Siracusa (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana) **C** accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego del trasferimento richiesto dalla ricorrente e dei bollettini della Regione Sicilia nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione della stessa nella Regione **SICILIA AMBITOSIRACUSA E RAGUSA come espressi in domanda** in ordine di preferenza in base al punteggio indicato ordinanda alla PA l'adozione dei atti conseguenti e necessari;

NEL MERITO:

Accogliere il ricorso e per l'effetto: **A** Ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trasferimento per mobilità per gli aa.ss. 2016/2017, ovvero 2017/2018 ovvero 2018/2019 nella scuola primaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Ragusa e Siracusa (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana come indicato in domanda), con conseguente disapplicazione delle disposizioni del CCNI che prevedono l'accantonamento dei posti a favore degli insegnanti assunti nell'anno 2015/2016 nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori; **B** Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità straordinaria della Regione siciliana per la Scuola Primaria ed, in particolare, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Ragusa e Siracusa (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana) **C** accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego del trasferimento richiesto dalla ricorrente e dei bollettini della Regione Sicilia nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione della stessa nella Regione **SICILIA AMBITOSIRACUSA E RAGUSA come espressi in domanda** in ordine di preferenza in base al punteggio indicato ordinanda alla PA l'adozione dei atti conseguenti e necessari; **D.** condannare la PA al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di

€ 5000,00 ovvero in quella ritenuta congrua in via equitativa dal Giudice.

Con ogni consequenziale statuizione per la tutela del diritto invocato.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore

Si producono atti giudizio di primo grado , sentenza Corte di Appello di Catania, provvedimenti USP Sicilia, bollettino trasferimenti 2016/2017, domande 2016/2017, CCNL. Siracusa, 19/07/2022

Avv. Giuseppina Rizza

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolare circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto la totale attribuzione dei posti per i movimenti per la mobilità nella scuola primaria nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e Siracusa e degli altri Ambiti Territoriali ricompresi nella Regione Siciliana.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art. 2 comma 3 del CCNI e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero "scavalcati" dalla ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso, ovvero come indicato in ricorso *"DOCENTI inseriti nei bollettini resi dagli Ambiti Territoriali per le provincie di Ragusa e Siracusa con punteggio inferiore rispetto alle ricorrenti recanti i trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), ANNO SCOLASTICO 2016/2017, per SCUOLA PRIMARIA che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dalla ricorrente: SICILIA AMBITO SIRACUSA E RAGUSA , ovvero in subordine e ordine di preferenza espressa in domanda SICILIA, ossia di tutti i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che hanno partecipato alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale della SICILIA e a tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito che hanno partecipato alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 del detto contratto con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria"*

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento. Anche codesto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in controversie analoghe, ha autorizzato la notifica ai controinteressati del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante

pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del M.I.U.R.

La Corte di Appello di Catania ha annullato la sentenza di primo grado proprio per difetto di notifica ex art. 151 cpc in esito al diniego dell'autorizzazione da parte del Giudice di primo grado

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R.

Con osservanza.

Siracusa, 19/07/2022

Avv. Giuseppina Rizza

Studio Legale Rizza
Avv. Giuseppina Rizza
Patrocinante in Cassazione
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

Procura speciale alle liti

Io sottoscritto nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'Avv. Giuseppina Rizza del Foro di Siracusa CF RZZGPP77A62L219Y con potere di rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato in Siracusa via Unione Sovietica 4 fax 09311882881 PEC avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

Giuseppe Filippini

V. a Rizza



n. 1799/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Viviana Urso

letto il ricorso;

considerato il gravoso carico di ruolo complessivo;

ritenuto che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata;

FISSA

l'udienza del 23/02/2023 ore 9.00 per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto a parte resistente, la quale dovrà costituirsi almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa, 26/07/2022

Il Giudice



n. 1799/2022 RG

TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice designato,

letto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 25.10.2022 ore 09.00;

dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati alla parte resistente a cura della ricorrente entro il 12.10.2022;

autorizza la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

Siracusa, 05/10/2022

Il Giudice

dott.ssa Viviana Urso

